CONFERIMENTO INCARICO LEGALE

Premesso che:
- il CDA, in varie sedute, come risulta dai relativi verbali, in materia di organizzazione e gestione del personale ha dato pieno mandato al Direttore di provvedere all'attivazione di procedure idonee per l'individuazione di professionalità necessarie per assicurare lo standard qualitativo nell'operare ordinario dell'Azienda e garantire la soluzione di problemi emergenti;
- dai recenti incontri con il Collegio dei revisori è emersa l'esigenza di avere una ricognizione della situazione creditoria dell'Azienda e delle relative azioni da intraprendere nei confronti di eventuali debitori.

Preso atto che allo Studio dell'avv.Andrea Pecorari era stata affidato l'incarico del recupero crediti limitatamente ad alcune posizioni debitorie le quali si sono positivamente concluse per lo più attraverso transazioni.

Ritenuto, sulla base dell'esigenza del Collegio dei Revisori sopra riferita e dei solleciti da parte dello Stesso e delle problematiche emergenti, di affidare un incarico di consulenza legale non solo finalizzata al recupero crediti ma avente ad oggetto le attività di seguito elencate in linea sintetica ma non esaustiva:

- valutazione correzione e formulazione di ogni rapporto contrattuale dell'azienda;
- formulazione di diffide ad adempiere nei confronti di eventuali debitori;
- formulazione di transazioni, attività conciliativa su recupero crediti;
- formulazione di pareri su problematiche di diritto civile e su adempienze degli organi aziendali;
- attività giudiziale;

DATO ATTO che la valutazione per l'individuazione dello studio al quale affidare l'incarico di consulenza si basa sull' opportunità di dare continuità ad una attività già avviata da parte dello Studio dell'avv.Andrea Pecorari.

VALUTATA congrua e vantaggiosa l'offerta economica proposta dall'Avv.ocato per un compenso annuo di € 4.200,00, omnia comprensivo da corrispondere anche in maniera frazionata per le prestazioni sopra descritte oltre all'impegno di applicare tariffe così come previste dal D.M n. 55/2014 rapportate al minimo di ogni voce di costo su eventuale attività Giudiziale che si dovesse rendere necessaria;

VISTO il Regolamento per la disciplina del controllo analogo delle Aziende del Comune di Civitanova Marche, del quale il CDA ha preso atto nella seduta del 26 ottobre 2021, precisando, in particolare all'art.11, di dover porre in essere azioni mirate all'adeguamento alle disposizioni dettate dal codice dei contratti pubblici o dalla normativa vigente in materia di trasparenza ed anticorruzione, assunzione del personale, diritto di accesso agli atti;

RITENUTA l'opportunità, alla luce di quanto sopra esposto, di avvalersi della normativa vigente in materia e, pertanto,di procedere all'affidamento del servizio in questione;

Per tutto quanto sopra premesso

L'anno 2022, il giorno 16 maggio presso la sede dell'Azienda Speciale "Teatri di Civitanova" in Civitanova Marche, 62012 (MC) via B. Buozzi, n.6

TRA

Il Direttore Generale dell'Azienda, d.ssa Paola Recchi, nata il 15.03.1961, quale rappresentante legale dell'Azienda Speciale "Teatri di Civitanova" C.F/P. IVA 01539220432 – R.E.A . Mc I60926 e domiciliata per la carica presso l'Azienda Speciale come identificata

E

Lo Studio dell'avv.to Andrea Pecorari, nato il 15.02.1977 in Macerata, domicilio fiscale in Civitanova Marche (MC), 62012, in via De Amicis, n.68, C.F/P. IVA 01751230432, regolarmente iscritto all'Ordine degli Avvocati di Macerata

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – OGGETTO

Il presente contratto regola il rapporto per lo svolgimento dell'incarico di consulenza legale dell'Azienda Speciale "Teatri di Civitanova Marche".
Ferma restando l'assenza di qualsiasi vincolo di subordinazione, le prestazioni oggetto del presente contratto vengono rese dal Professionista nel contesto di un rapporto che non avrà in alcun modo carattere di lavoro subordinato né pubblico né privato e comporterà, da parte del medesimo, l'esecuzione dell'attività senza osservanza di specifici orari e con l'utilizzazione di una propria autonomia e distinta organizzazione di lavoro, nonché di mezzi.
L'esecuzione della prestazione, si svolgerà presso lo studio del professionista; potrebbe essere richiesta la presenza del professionista presso gli uffici amministrativi dell'Azienda concordata con il Direttore. Si potranno in ogni caso prevedere anche forme di collegamento a distanza, attenendosi in ogni caso alle indicazioni fornite dall'Azienda.
Nell'espletamento dell'incarico, il professionista dovrà svolgere ogni attività connessa con la necessaria diligenza professionale e la massima cura dell'interesse dell'Azienda.
A tal proposito, il Professionista dovrà attenersi alle disposizioni vigenti nell'Azienda e nel Comune di Civitanova Marche in materia di protezione e sicurezza dei dati, delle informazioni e dei locali e sarà responsabile della buona conservazione e funzionalità dei beni e strumenti a lui messi a disposizione.

ARTICOLO 2 - ATTIVITÀ

L"incarico conferito all'avv.to Andrea Pecorari si sostanzierà nell'attività sinteticamente di seguito indicata:

- Presa visione, valutazione correzione e formulazione di ogni rapporto contrattuale che l'azienda si troverà ad adempiere.
- Pareri su adempienze degli organi aziendali. Formulazione di pareri su problematiche di diritto civile.
- Formulazione di diffide ad adempiere nei confronti di eventuali debitori.
- Formulazione di transazioni, attività conciliativa su recupero crediti.

ART. 4 – DURATA DELL'INCARICO

Il presente disciplinare ha validità di anni 1(uno) dalla data del 18 maggio 2022 al 17 maggio 2023, fatta salva eventuale proroga ammessa nei limiti di legge.

Stante l'assenza di qualsivoglia vincolo di subordinazione, il professionista sarà libero di assumere altri incarichi, nonché di effettuare prestazioni per altri committenti, fatta salva la sussistenza di motivi di incompatibilità;

ART. 5 – ESTINZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO

Il contratto si estingue per scadenza del termine.

L' Azienda ed il Professionista possono recedere dal contratto prima della scadenza del termine con comunicazione scritta, con un preavviso di almeno 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione della stessa tramite raccomandata A.R. ovvero a mezzo di posta elettronica certificata.

Il recesso anticipato da parte dell'Azienda non darà diritto a risarcimento alcuno in favore del professionista, fatto salvo il pagamento delle prestazioni eseguite fino alla data del recesso.

Il contratto è risolto unilateralmente dal committente prima del termine nei seguenti casi:

a) per gravi o reiterate inadempienze contrattuali;

b) per sospensione ingiustificata della prestazione;

c) per il sopraggiungere di cause che determinino in capo al Professionista l'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;

d) per impossibilità sopravvenuta della prestazione oggetto dell'incarico.

ART. 6 – COMPENSO

Per lo svolgimento dell'incarico è previsto un compenso di € 4.200,00, omnia comprensivo da corrispondere in rate trimestrali.

Il Professionista, inoltre, si impegna all'applicazione su eventuale attività Giudiziale che si renda necessaria, di tariffe così come previste dal D.M n. 55/2014 rapportate al minimo di ogni voce di costo.

Eventuali trasferte in nome e per conto dell'azienda saranno al netto dei costi di viaggio.

La liquidazione del compenso avviene su presentazione di regolare documentazione dell'interessato e potrà avvenire trimestralmente. Secondo gli obblighi previsti dalla legge antimafia, I pagamenti saranno effettuati unicamente tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il professionista è pertanto tenuto ad utilizzare uno o più conti correnti dedicati accesi presso banche o Poste Italiane e a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso ex art. 3 della Legge 13/08/10 n. 136 s.m.i.

L'Azienda verificherà lo svolgimento della prestazione prima di autorizzare la liquidazione dei compensi, anche, ove necessario, attraverso la richiesta di relazioni e resoconti al professionista sull'attività svolta in concreto (incontri, report, comunicati, contatti ecc.). L'Azienda ha facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. in caso di violazione dell'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al contratto, ex art. 3 della L. 136/2010 s.m.i..

ART. 7 – ADEMPIMENTI FISCALI E PREVIDENZIALI

Il presente contratto non dà luogo a rapporto di lavoro subordinato né pubblico né privato.

Tutti gli obblighi di natura fiscale, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa ed infortunistica derivanti dal presente rapporto di lavoro, sono a carico del Professionista incaricato ed assolti direttamente dallo stesso.

Il presente rapporto non dà luogo, altresì, a trattamento di fine rapporto e di anzianità.

Il Professionista, inoltre, solleva l'Azienda da ogni responsabilità derivante da infortuni e, a tal proposito, si impegna a rilasciare liberatoria per i rischi derivanti da infortunio, infortunio in itinere e malattia professionale.

ART. 8 – DISCIPLINA APPLICABILE

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto, si rimanda alle norme del Codice Civile previste in materia.

Il Professionista con la dichiarazione di perfetta conoscenza dei contenuti del Codice Etico adottato dall'Azienda e del Piano anticorruzione e trasparenza resi disponibili nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web aziendale, s'impegna al rispetto delle norme ivi contenute consapevole del fatto che l'eventuale inosservanza delle prescrizioni potrà comportare la risoluzione ipso facto del rapporto contrattuale in corso.

ART. 9 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Il professionista è responsabile del trattamento dei dati personali di cui viene a conoscenza direttamente o indirettamente nello svolgimento del presente incarico; è tenuto, altresì, a rispettare le disposizioni di cui all'informativa ex art.14 del Regolamento UE 2016/679 sulla Protezione dei Dati Personali, nonché a:

- effettuare le operazioni di trattamento dei dati esclusivamente per le finalità indicate;
- non utilizzare le informazioni acquisite per un uso difforme da quello previsto contrattualmente;
- adempiere agli obblighi previsti dall'informativa ex art.14 del Regolamento UE 2016/679 sulla Protezione dei Dati Personali;
- relazionare periodicamente sulle misure di sicurezza adottate;
- informare immediatamente il titolare del trattamento nel caso di situazioni anomale o di emergenza.

Le clausole del presente articolo hanno per l'Azienda committente carattere essenziale e irrinunciabile e la loro violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile.

ART.10 - REGISTRAZIONE

Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, secondo comma e 40 del T.U. dell'imposta di Registro, approvato con D.P.R. 26.04.86, n. 131; le spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente. L'imposta di bollo ex D.P.R. 26.10.1972, n. 642, dovuta sul contratto, ed eventualmente sulle fatture, nonché quietanza delle medesime, viene stabilita essere a carico del Professionista incaricato.

ART. 11 – TRATTAMENTO DATI

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., il Professionista dà il proprio incondizionato consenso al trattamento dei propri dati personali ai fini delle attività istituzionali o comunque richiamate nelle leggi e regolamenti vigenti per gli adempimenti connessi al presente contratto.

ART. 12 – CONTROVERSIE

Per qualunque controversia dovesse insorgere nell'interpretazione ed esecuzione del presente contratto, il foro competente è quello dell' Azienda, pertanto il Foro di Macerata.

Il presente contratto, redatto in duplice copia è trasmesso al CDA ed è pubblicato ai fini della trasparenza nel sito Aziendale.

Letto, confermato e sottoscritto il 16.05.2022

Il Direttore

AZIENDA SPECIALE
SERVIZI CULTURA, TURISMO e SPETTACOLO
TEATRI DI CIVITANOVA
Via B. Buozzi, 6
62012 CIVITANOVA MARCHE (MC)
part. IVA 01539220432

Il Professionista

Avv. Andrea Pecorari